

STATUTO APPROVATO IN DATA 14.11.2011

VALDARNO SVILUPPO S.P.A.

ART. 1
DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni con la denominazione "VALDARNO SVILUPPO S.P.A."

ART. 2
SEDE

La società ha sede legale e amministrativa in Montevarchi,; con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purché in Italia.

ART. 3
DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4
OGGETTO DELLA SOCIETA'

La società ha lo scopo di promuovere iniziative per il rilancio economico e produttivo, anche attraverso la realizzazione di programmi di interesse pubblico di intesa con i soci interessati, destinato a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione prevalentemente nell'area del Valdarno superiore comprendente il territorio dei comuni di: Bucine, Cavriglia, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Piandiscò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini e comuni contigui (per la provincia di Arezzo), Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno, Pontassieve e comuni contigui (per la provincia di Firenze). Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società svolge attività di consulenza e assistenza verso operatori, sia privati che pubblici, per la messa a punto e la gestione di progetti che possano incentivare la nascita di nuove imprese, la diffusione dell'innovazione e lo sviluppo di imprese già esistenti ed operanti. In particolare, la Società potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- gestire immobili di proprietà e/o posseduti a titolo di usufrutto, comodato, locazione, uso, concessione, al fine di realizzare strutture di locazione per nuove iniziative, per iniziative innovative e/o per lo sviluppo e la riorganizzazione di iniziative esistenti;
- l'acquisizione, la costruzione e la gestione di aree attrezzate;
- la compravendita, la realizzazione e gestione di immobili pubblici e privati;
- predisporre, gestire ed affiancare iniziative di formazione imprenditoriale e professionale;
- predisporre studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria di nuove iniziative imprenditoriali e/o per la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti;
- assistere ed incentivare tecnicamente e finanziariamente l'avviamento, la diversificazione e/o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali favorendone l'inserimento nel sistema produttivo

- promuovere direttamente e indirettamente i marchi e le attività produttive soprattutto sui mercati internazionali;
- erogare direttamente o avvalendosi delle prestazioni di altri soggetti dotati di specifiche competenze, servizi di consulenza e assistenza, alle imprese ed agli Enti pubblici, in materia di innovazione, trasferimento e protezione di tecnologia, accesso a fonti di finanziamento italiane ed estere, fusioni e/o joint – ventures con altre imprese italiane ed estere;
- promuovere tutte quelle attività legate a favorire i processi di sviluppo economico del territorio consistenti anche nel realizzare e gestire servizi, nonché progettare e gestire i programmi di riorganizzazione a favore degli Enti Pubblici locali e di aziende di interesse pubblico;
- stipulare convenzioni, in Italia e all'estero, con università, centri ed istituti di ricerca e banche dati per la raccolta e la diffusione di informazioni in materia economica e tecnologica;
- organizzare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ricerche studi e convegni promovendo la pubblicazione di dati, analisi della vigente normativa, riviste, monografie come consentito. Lo svolgimento delle attività indicate al comma precedente dovrà ispirarsi al principio di sussidiarietà evitando, per quanto possibile, sovrapposizioni di funzioni rispetto alla compagine societaria.

La società potrà operare, mediante accordi di programma od altri atti di programmazione con i comuni. La società opererà in sintonia con le linee derivanti dagli atti e dagli indirizzi della programmazione dello sviluppo locale al fine di valorizzare le risorse endogene per favorire il lavoro ed il consolidamento di attività economiche ed al fine di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali. La società potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi, associazioni, fondazioni, od enti senza fini di lucro o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché potrà svolgere le attività previste dall'art. 5 della Legge 317/91 e dall'art. 17 della legge 240/81. Restano escluse dall'oggetto sociale le attività per legge riservate alle S.I.M. ai sensi dell'art. 1 della Legge 197/91, nonché tutte le altre attività finanziarie per legge riservate ad intermediari finanziari specializzati ed iscritti in particolari albi e/o elenchi ed in particolare quelle previste dalla legge 197/91 e dal D.Lgs 385/93 e dalla deliberazione di attuazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994.

La società può usufruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie. La società, nell'espletamento della propria attività, privilegerà il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

ART.5 DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART.6 SOCI

Il numero dei soci non è limitato, ma non potrà essere inferiore a 5.

Possono divenire soci della Società gli Enti Locali, gli Enti di diritto pubblico, la Regione Toscana, imprese agricole, artigiane, industriali, del turismo, del commercio, di servizi, di credito e della cooperazione, le società e i consorzi in genere, le Organizzazioni dell'industria, dell'agricoltura,

dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, nonché banche ed istituti di credito operanti nel territorio. Le organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o società operative.

ART.7 AMMISSIONE DEI SOCI

Ove non abbia partecipato sin dall'inizio alla costituzione della società, chi intende essere ammesso in qualità di socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente:

- l'indicazione della denominazione o ragione sociale;
- l'indicazione del numero delle azioni corrispondenti alla quota di capitale che intende sottoscrivere;
- accettazione dell'eventuale sovra-prezzo stabilito nei termini di legge;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Sulla domanda di ammissione provvede l'Organo Amministrativo entro trenta giorni dalla data della presentazione della stessa con delibera motivata ai sensi dell'art. 6.

ART.8 RECESSO

Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto degli art. 6 e 7 del presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere degli organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei termini di legge. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di

un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349 comma primo c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, e non sia possibile ridurre il capitale sociale da parte dell'Organo Amministrativo, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società o la sua ricapitalizzazione.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445 comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ART.9 CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale è di euro 711.975,00 ed è diviso in numero 28.479 azioni del valore nominale di euro 25,00 ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. La società per il conseguimento dello scopo sociale, oltre al proprio capitale sociale e alle riserve, potrà avvalersi, dei contributi dati dalla U.E., dallo Stato, dagli Enti Pubblici o privati o da società italiane od estere. Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle esigenze di sviluppo della società, ivi compreso l'ingresso di nuovi soci, con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno richiesto di partecipare alla società, in conformità con l'art. 2441 V° comma c.c.

L'assemblea straordinaria dei soci potrà altresì attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

ART. 10 AZIONI

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

Le azioni sono nominative.

ART.11 ALIENAZIONE DELLE AZIONI E DIRITTO DI OPZIONE

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni e/o diritti di opzione a qualsiasi titolo dovrà offrirle in prelazione, a mezzo lettera raccomandata, agli altri soci che hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute alle condizioni già pattuite.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci di voler

esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare il diritto di prelazione è considerato rinunciante.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello dell'offerta per la parte non optata l'offerente è libero di cedere le proprie azioni a terzi, alla luce delle procedure di ammissione di cui all'art. 7.

L'eventuale rinuncia di un socio al suddetto diritto di prelazione implica la redistribuzione pro quota agli altri soci dello stesso diritto nei termini sopra fissati.

Addivenendosi ad aumenti di capitale e fermo il disposto dell'art.7, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, secondo le modalità ed i termini previsti all'art. 2441 C.C..

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimento in natura. I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti dall'Organo Amministrativo secondo un piano di versamenti approvato dall'Organo stesso.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti lo stesso Consiglio di Amministrazione stabilirà la misura dell'interesse da corrispondere.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 7 i nuovi soci che hanno ottenuto l'ammissione da parte dell'Organo Amministrativo e hanno proceduto al versamento della quota di capitale sottoscritta sono considerati soci a tutti gli effetti e hanno diritto di opzione come gli altri azionisti in caso di deliberazione di aumento.

L'offerta di opzione, qualora essa non venga totalmente esercitata contestualmente alla deliberazione di aumento, deve essere pubblicata nel registro delle imprese e il diritto di opzione stesso potrà essere esercitato entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa.

ART 12 FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito) nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il Pubblico.

ART.13 OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2410, 2420 bis e seguenti del Codice Civile e potrà altresì delegare l'emissione di obbligazioni anche convertibili all'organo Amministrativo nei limiti, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 14 ORGANI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- Il Collegio sindacale.

ART. 15
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, e quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto

ART 16
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nella Regione Toscana.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, che deve essere comunicato ai soci, ai Consiglieri e ai Sindaci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata su motivata richiesta da un numero di soci rappresentante almeno un decimo (1/10) del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed del Collegio Sindacale.

ART. 17
LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE

I soci devono esibire le proprie azioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2370 c.c..

Gli amministratori in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

ART. 18 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, solo per singole assemblee e con validità anche per le successive convocazioni, da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previsti dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 19 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o da altra persona designata a maggioranza dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 20 ASSEMBLEA ORDINARIA DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e aventi diritto al voto.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

ART. 21 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni privilegiate.

ART. 22
PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario redatti a norma di legge.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un Notaio.

ART. 23
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

ART.24
ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile

ART.25
COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), o da un Amministratore Unico.

ART.26
NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per

la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

ART.27 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
Il consiglio di amministrazione può inoltre eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento e può nominare un Amministratore Delegato con compiti specifici.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente, gli altri Amministratori provvedono a nominarlo.
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 28 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta con Raccomandata A.R., o tramite fax, e spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve e l'invito può essere diramato anche telegraficamente.
In ogni caso sono validamente costituiti, in assenza delle precedenti formalità, i consigli di amministrazione nei quali sono presenti tutti gli amministratori e l'intero collegio sindacale e nessuno di essi dichiara di non essere informato sugli argomenti da trattare.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente – se nominato – o, in mancanza di questi dal Consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 29 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

In particolare l'Organo Amministrativo:

- redige il bilancio di esercizio;
- può nominare, all'interno del Consiglio, un Amministratore Delegato, e/o uno o più Consiglieri Delegati, e/o altro procuratore, determinandone i poteri;
- può nominare un Direttore;

- conferisce ad uno o più membri del Consiglio deleghe per singoli atti o categorie di atti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

ART. 30 DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza secondo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c.

ART. 31 RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti della delega stessa.

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ART.32 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il cui importo è stabilito dall'assemblea.

Può inoltre essere riconosciuto dall'assemblea agli amministratori investiti di particolari cariche, un emolumento singolo o complessivo, unico o periodico, fisso o variabile.

In caso di importo complessivo la remunerazione individuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

ART. 33 CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2409 – bis c.c.,.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2409 – quinquies c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

ART.34 BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale.

Eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque percento) costituiranno riserva legale ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile;
- il rimanente, salvo quanto deliberato dall'assemblea, costituirà riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART.35 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

ART. 36 DISPOSIZIONI GENERALI

Eventuali controversie relative alla vita della Società od alla esecuzione ed interpretazione del presente statuto, insorte tra i soci e la società o solamente tra i soci, verranno risolte in via arbitrale da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati, a pena di nullità della clausola compromissoria, dal Presidente del Tribunale di Arezzo su richiesta della parte più diligente.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5

ART. 37 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge con particolare riferimento a quanto previsto dal vigente Codice Civile sulla stessa materia.